



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Testimonianza, obbligo di specificare i fatti in articoli separati, violazione, inammissibilità del mezzo istruttorio

In tema di prova per testimoni, la disposizione dell'art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente; specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice (nella specie, il giudice osserva che le scarse e generiche allegazioni di cui al ricorso portano, in sé, ad escludere che il lavoratore sia stato vittima di qualsivoglia condotta di natura persecutoria o ostile da parte del datore di lavoro).

NDR: in tal senso Cass. n. 2201 del 31.1.2007.

Tribunale di Roma, sezione terza lavoro, sentenza del 16.12.2021, n. 8735

...omissis...

Giova osservare, in linea generale, che, nella giurisprudenza della Cassazione, per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 3785/2009; nello stesso senso, cfr. Cass sez. L. sent n. 18836/2013 che si riferisce altresì ad una condotta risolvendosi in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, che si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo). Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr., per tutte, Cass. sez. L, sent.

n. 3785/2009 e n. 17698/2014). E infatti, in tema di mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata (cfr. Cass. sez. L, Ord. n. 26684/2017).

Ora è che, quand'anche le mansioni descritte potessero essere qualificate come "degradanti" - e non certamente in assoluto quanto piuttosto esclusivamente nella percezione del ricorrente in relazione al diverso profilo professionale nel quale era inquadrato, a livello di demansionamento - il ricorrente ha ommesso financo di allegare in quali e quante occasioni (nonché in quali concrete modalità) gli sia stato richiesto di eseguire compiti da lui ritenuti non adeguati alla sua qualifica, impedendo anche qualsiasi approfondimento istruttorio sulle circostanze, di per sé affatto insufficienti a configurare una qualsivoglia apprezzabile illegittima condotta datoriale.

Nulla di specifico, infatti, è stato dedotto quanto al contenuto, alle circostanze di tempo e di luogo delle "imposizioni" che avrebbe ricevuto il ricorrente quanto ai diversi compiti dedotti né ai soggetti che gliene avrebbero impartite ed alle modalità.

Gli elementi offerti sul piano descrittivo, carenti di allegazioni specifiche, sono pertanto chiaramente inidonei a supportare la tesi del mobbing (così come dello straining) o di altre vessazioni, ragione per cui si è ritenuta del tutto irrilevante la prova per testi articolata - del tutto generica e priva di circostanziati riferimenti spazio/temporali - dal ricorrente.

Si osserva al riguardo che "La disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente; specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove

erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice" (Cass. sez. lav. sent. n. 2201 del 31.1.2007).

Nella specie, le scarse e generiche allegazioni di cui al ricorso portano, in sé, ad escludere che *omissis* sia stato vittima di qualsivoglia condotta di natura persecutoria o ostile da parte del datore di lavoro.

La domanda deve pertanto essere respinta.

Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale spesa dall'Ambasciata resistente è dato in primo luogo osservare che nessuna difesa il ricorrente ha inteso opporre ed articolare a fronte della pretesa risarcitoria del datore di lavoro.

Ora è che, a prescindere dalla non contestazione dei fatti oggetto della domanda riconvenzionale, agli atti è dato apprezzare la prova - emergente dai documenti prodotti - della responsabilità del *omissis* nella causazione del sinistro avvenuto in data 8.2.2019, ore 8,35 circa, al km 10,9 dell'autostrada *omissis*, occasione nella quale il ricorrente, alla guida della *omissis* di proprietà dell'Ambasciata, ebbe a tamponare il veicolo che lo precedeva nella marcia.

Della dinamica del sinistro, così riassunta, è prova non solo nella ricostruzione operata dalla Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro e riportata nella contestazione di violazione al Codice della Strada (cfr. all. 9 fascicolo resistente) nonché nelle Notizie fornite dalla stessa autorità all'Ambasciata (cfr. all 4) ma anche e soprattutto dalla dichiarazione a firma del ricorrente medesimo datata 11.2.2019 nella quale egli ha espressamente ammesso che "alla guida del veicolo A (Me. dell'Ambasciata, n.d.r.) e procedendo sulla corsia di sorpasso ed essendo abbagliato dai raggi solari, ho tamponato il conducente del veicolo B che procedeva sulla medesima carreggiata e nello stesso senso. L'autovettura A dotata di sensori di frenata automatici, ha frenato automaticamente, escludendo una mia tempestiva azione".

Orbene, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. n. 13703/2017 e Cass. n. 8051/2016 che individua la prova liberatoria a carico del tamponante anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (Cass. n. 8051/2016).

Nel caso di specie *omissis*, oltre a non aver in alcun modo contestato i fatti dedotti dall'Ambasciata con la domanda riconvenzionale, non ha coltivato alcuna attività istruttoria volta a superare la presunzione di responsabilità del sinistro su di lui ricadente, neppure contestando i documenti prodotti, come detto ampiamente esaustivi in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e chiaramente sufficienti all'affermazione della sua responsabilità nella causazione dello stesso.

Passando alla quantificazione dei danni subiti dalla convenuta, agli atti è la fattura di riparazione dell'autovettura *omissis* di sua proprietà (doc. 17) per un ammontare di € 5.737,70, pagate con bonifico in data 14.5.2019 a favore della *omissis* (cfr. doc. 17).

Detto documento, niente affatto contestato dal ricorrente, riporta la descrizione di danni alla vettura tutti compatibili con la dinamica del sinistro così come ricostruita dalla Polizia Stradale e dal ricorrente medesimo, ed è pertanto idoneo alla prova dell'entità del pregiudizio risarcibile in favore della resistente.

Altresì provato (doc. 18) è il pagamento - per € 119,06 - della sanzione amministrativa elevata nei confronti dell'Ambasciata in qualità di proprietario del veicolo condotto dal *omissis* in occasione del sinistro, che la resistente - senza trovare

contestazione alcuna, né in ordine alla responsabilità del ricorrente né in ordine alla sua tenutezza - chiede in ripetizione.

In accoglimento in parte qua della domanda riconvenzionale, pertanto, il *omissis* deve essere condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'ammontare di € 5.856,76 (dei quali € 5.737,70 per la riparazione della vettura) in favore dell'Ambasciata della repubblica D'Armenia.

Nessun riscontro, invece, può essere dato alla domanda di risarcimento relativa al dedotto danno all'immagine, asseritamente patito dalla resistente per la mancata possibilità di utilizzare l'unico veicolo di rappresentanza in uso all'Ambasciata per gli spostamenti diplomatici e riferito in particolare ad un evento (*omissis*) in occasione del quale l'ambasciatrice sarebbe stata costretta "a far visita ufficiale al Ministro degli Interni italiano a bordo di una vettura non di rappresentanza".

A prescindere dalla mancata collocazione nel tempo del dedotto evento - che impedisce di apprezzare se lo stesso sia stato immediatamente successivo al sinistro, dal momento che la riparazione del veicolo è avvenuta dopo ben tre mesi dall'accadimento dello stesso e detto ritardo giammai potrebbe essere imputabile al ricorrente - la resistente ha omesso non solo di dedurre l'impossibilità di noleggiare una vettura adeguata all'occasione (il costo del quale sarebbe poi potuto essere addebitato al ricorrente) ma anche di fornire specifici elementi in relazione alle occasioni ufficiali nelle quali avrebbe avuto necessità dell'auto di rappresentanza, utili per apprezzare in concreto il dedotto disdoro che essa assume nell'uso di una - neppure specificata - auto piuttosto che di un'altra.

Del danno asseritamente subito, poi, la resistente, limitatasi a quantificarli nella somma di € 5.856,76, ha omesso di fornire qualsivoglia riferimento ai parametri utilizzati per il suo calcolo, invocando in ogni caso l'equità del giudice.

Al proposito è appena il caso di sottolineare che il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c. di liquidare il danno in via equitativa, oltre a presupporre l'esistenza ontologica del danno (Cass. civ., sez. II, n. 24680/2006) è subordinato alla condizione che sia impossibile o molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare; l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del detto potere non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (Cass. n. 6056/1990; sez. II, n. 15585/2007; sez. II, n. 13288/2007): diversamente opinando si consentirebbe l'ingresso al puro arbitrio del giudice che, nell'impossibilità di considerare gli elementi di riferimento del suo giudizio che le parti avrebbero potuto agevolmente sottoporgli, perverrebbe ad una pronuncia irrazionale, non motivabile e non verificabile, per ciò solo sindacabile in sede di legittimità (Cass. civ. sez III, n. 23304/2007).

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va dunque respinta per difetto di (completa allegazione e) prova.

L'esito complessivo del giudizio, nel quale - pur volendo prescindere dalla pronuncia solo in rito sulla domanda principale - il ricorrente è soccombente non solo in relazione alla sua domanda risarcitoria ma anche nel parziale accoglimento della riconvenzionale spesa dall'Ambasciata resistente, suggerisce la compensazione di un terzo delle spese di giudizio tra le parti, con condanna del *omissis* alla rifusione dei restanti due terzi, liquidati nella misura di cui al dispositivo, nei confronti dell'Ambasciata resistente.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe; dichiara il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro italiano sulla domanda volta all'impugnazione del licenziamento e alle relative, conseguenti, statuizioni, in favore dell'autorità giudiziaria della Repubblica D'Armenia; respinge la domanda risarcitoria del ricorrente; accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale della resistente e,

per l'effetto condanna *omissis* al pagamento, a titolo di risarcimento del anno, dell'ammontare di € 5.856,76, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, nei confronti della Ambasciata della Repubblica d'Armenia, in persona del I.r.p.t.; condanna *omissis* alla rifusione di due terzi delle spese di giudizio - liquidate, per detta frazione, in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore dell'Ambasciata della Repubblica d'Armenia in persona del I.r.p.t.; compensa per un terzo le spese di giudizio tra le parti di causa.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

